



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini

N. 1551/2018 Sent.
N. 1779/2016 R.G.
N. 5983/2013 N.R.

in composizione monocratica
in persona di:

dottor Manuel Bianchi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale

contro

[REDACTED] ivi
residente **[REDACTED]** elett. domic. c/o lo studio del difensore
di fiducia Avv. **[REDACTED]** del Foro di Forlì-Cesena.

Mod. 3/ S.G.

Libero - presente

IMPUTATO

SENTENZA
in data **16/07/2018**

- a) del delitto p. e p. dall'art. 628, comma 1 c.p., perché, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza consistita nello strappare violentemente dalla mano sinistra di **[REDACTED]** le chiavi dell'autovettura di quest'ultima, provocandole così le lesioni di cui al capo b) che segue, si impossessava del dispositivo di accensione del veicolo.

depositata il 9/10/2018

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Elisabetta Andreani

In Rimini il 12 luglio 2013.

- b) il reato p. e p. dall'art. 582 comma 1 e 2 c.p. perché procurava, con le modalità di cui al capo a) che precede. lesioni personali consistenti in "Frattura mano sx" giudicata guaribile in giorni 25 sc.

In Rimini il 12.07.2013 Querela del 12.07.2013

- c) il reato p. e p. dall'art. 624 bis comma 2, perché, al fine di trarne profitto, strappandola dalla mano destra di **[REDACTED]** si impossessava del telefono cellulare della persona offesa.

In Rimini il 12.07.2013

Comunicata al P.G.

Est.Es.

Scheda

Con l'intervento del Pubblico Ministero D.ssa Paola Giombini, dell'Avv. [REDACTED] del Foro di Rimini, per la costituita parte civile [REDACTED] N. [REDACTED], e dell'Avv. [REDACTED] del Foro di Forlì-Cesena, per l'imputato.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero: chiede, ritenuta la continuazione tra i reati e ritenuto più grave il reato di cui al capo a), concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

Il difensore della parte civile: chiede, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, la condanna alla pena di giustizia; condannarlo al risarcimento in favore della parte civile di tutti i danni quantificati in 10.000,00 € o quella ritenuta di giustizia, con la concessione di una provvisoria immediatamente esecutiva di 3.000,00 €; oltre spese di costituzione e difesa.

Il difensore dell'imputato: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Svolgimento del processo

Mediante decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p., [REDACTED] [REDACTED] accusato del reato di cui al capo d'imputazione, veniva citato a comparire dinanzi all'intestato Tribunale all'udienza del 17 ottobre 2016. In quella sede, il Tribunale dava atto della costituzione come parte civile della persona offesa, la sig.ra [REDACTED] e l'imputato, presente, formulava personalmente richiesta di rito abbreviato condizionato ad esame testimoniale e all'espletamento di perizia medico-legale; richiesta rigettata dal Tribunale, attesa l'incompatibilità del rito speciale, come domandato, con le finalità di economia processuale previste dalla legge.

Il giudizio si svolgeva nel corso di cinque udienze, durante le quali venivano escussi i testimoni, esaminato l'imputato e acquisite le prove documentali.

All'udienza odierna, udite le conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale pronunciava sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo.

Il termine per il deposito della motivazione veniva fissato in giorni 90, compatibilmente con il carico di lavoro dell'Ufficio.

Motivi della decisione

L'odierno giudizio trae origine dalla denuncia/querela presentata dalla Tonini il 12 luglio 2013, con la quale la stessa esponeva di essere stata vittima di aggressioni verbali e fisiche ad opera dell'ex compagno intorno alle 21:30 del giorno precedente, presso la loro abitazione a Rimini, [REDACTED] verbale di ricezione orale di denuncia/querela redatto dall'Ufficio di Polizia dell'Ospedale Infermi di Rimini, acquisita all'udienza del 7 giugno 2018).

Invero, la persona offesa denunciava che quella sera, a seguito di una discussione con il [REDACTED], nell'intento di posizionare la comune figlia [REDACTED] nel seggiolino dell'auto per andarsene, egli, allo scopo di fermarla, l'aveva stratonata da dietro, e le aveva strappato di mano le chiavi del veicolo, con ciò procurandole un forte dolore all'arto sinistro.

Il [REDACTED] aveva allora immediatamente gettato le chiavi a terra e, ripresa la bambina, l'aveva condotta verso l'abitazione, indirizzando alla [REDACTED] espressioni quali: "*non puoi portare via la bambina in quanto ho preso le ferie e qui sta bene!*".

La discussione era poi proseguita all'interno dell'appartamento, dove la persona offesa, spaventata, aveva cercato di contattare l'amica [REDACTED], venendole tuttavia ciò impedito dal [REDACTED], che le aveva sottratto il cellulare, poi restituito pochi minuti dopo, su intervento della vicina di casa, [REDACTED].

La p.o., in denuncia, precisava di essere stata accompagnata al pronto soccorso dell'Ospedale di Rimini dall'amica [REDACTED] e che in quella sede le era stata diagnosticata una frattura alla mano sinistra, con prognosi

di venticinque giorni; come documentato dai referti acquisiti all'udienza del 7 giugno 2018 (cfr. in atti).

La parte civile, escussa all'udienza del 19 giugno 2017, ha chiarito meglio, durante l'esame, la natura del rapporto che la legava all'odierno imputato all'epoca dei fatti, nonché le circostanze precedenti agli episodi delittuosi di cui all'odierno giudizio.

Invero, la teste ha raccontato di aver avuto una relazione sentimentale con il [REDACTED], dalla quale nel 2011 era nata [REDACTED] e che nel periodo in cui si è verificata la vicenda oggetto del presente giudizio, la stessa conviveva ancora con l'imputato a Rimini, in [REDACTED]. In merito ai fatti di quella sera, la stessa ha affermato che, una volta tornata a casa, era iniziata una lite tra lei e il compagno e, giunti nel cortile dell'abitazione, la p.o., attesi i pregressi episodi litigiosi che avevano connotato la convivenza tra i due a partire dal dicembre/gennaio precedente, aveva deciso di andarsene con la bambina a casa dei propri genitori, poco distante da lì (cfr. trascrizione testimonianza [REDACTED] del 19 giugno 2017: *"ho preso Margherita per andare... Siccome erano già cadute delle vicissitudini poco piacevoli, comunque io ho una casa con i miei poco distante da dove abitavamo"*).

Sul punto, una versione parzialmente diversa è stata fornita dall'imputato, esaminato all'udienza del 15 gennaio 2018.

Egli ha, infatti, precisato che la sua relazione sentimentale con la parte civile era ormai giunta al termine, tanto che i due non erano neppure più tra loro conviventi e il rapportarsi tra di loro era pressoché limitato ad accordi circa la gestione della figlia in comune, [REDACTED].

Sulla stessa scia dovevano collocarsi gli avvenimenti dell'11 luglio 2013; invero, a seguito di una discussione innescatasi a circa duecento metri dall'abitazione, il [REDACTED] su richiesta della [REDACTED] le aveva consegnato la figlia in braccio e quest'ultima, con passo celere, si era diretta verso l'auto parcheggiata nel cortile di casa, al fine di andarsene con la bambina.

Tuttavia, da accordi intercorsi tra le parti, quella settimana Margherita sarebbe dovuta rimanere con il padre, insieme ad [REDACTED], figli del [REDACTED], avuti da una precedente relazione; di talché, il padre l'aveva inseguita al fine di riprendere con sé la figlia (cfr. trascrizione dell'esame dell'imputato del 15 gennaio 2018: a domanda del PM: *"lei gli ha ridato la bambina, la bambina è andata via con la madre e la madre stava salendo in macchina mettendo la bambina nel seggiolino (...) ecco, cosa è successo in quel frangente, lei ha cercato di impedire che la signora [REDACTED] andasse via?"*, l'imputato risponde: *"esatto io ho cominciato a pensare come fare per evitare questo rapimento perché per me era a tutti gli effetti un rapimento perché doveva stare con me, adesso infatti comunichiamo solo con cose scritte perché cioè..."*).

Chiarito l'antefatto, anche ai fini della corretta qualificazione giuridica dei delitti ascritti all'imputato, la vicenda oggetto del presente giudizio risulta articolata in due distinti momenti.

Il primo, avvenuto nel cortile dell'appartamento, quando la parte civile, nell'intento di andarsene insieme alla figlia, rimaneva ferita all'arto sinistro a causa del gesto del [REDACTED] consistito nello strapparle le chiavi di mano, per poi gettarle immediatamente a terra e così riprendersi la bambina, che era seduta sul seggiolino all'interno dell'abitacolo.

Pertanto, non sussistono dubbi circa la responsabilità penale dell'imputato in ordine alle lesioni personali arrecate alla persona offesa, provate per *tabulas* mediante la documentazione sanitaria.

Sul punto, appare invero priva di pregio la versione fornita dall'uomo, attesa la manifesta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal [REDACTED] in sede di esame, avendo egli negato di essersi impossessato anche solo per pochi istanti delle chiavi della p.o., rispetto a quanto asserito dal medesimo durante l'interrogatorio del 10 luglio 2015, quando aveva affermato: *"al fine di evitare che si allontanasse con nostra figlia e notando che dalle mani della [REDACTED] protese ad appoggiare la bambina sul seggiolino pendevano*

le chiavi dell'auto, pensando che fossero semplicemente appoggiate sul palmo della mano sinistra che sosteneva la bambina, cercavo di impedirgli di allontanarsi con l'auto e la bambina cercando di sfilargli le chiavi di mano" (cfr. verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagine del 10 luglio 2015, acquisito sull'accordo delle parti).

Il secondo momento di scontro si verificava invece all'interno dell'appartamento, dove la [REDACTED] aveva seguito l'ex compagno al fine di riprendere la figlia e mettersi del ghiaccio sulla mano dolente.

In merito a questa fase, la circostanza che l'imputato abbia sottratto alla p.o. il cellulare al fine di impedirle di telefonare (cfr. trascrizione della testimonianza di parte civile del 19 giugno 2017: "*mi ha portato via con forza il telefono perché non voleva che telefonassi*"), trova conferma nelle testimonianze rese dai vicini di casa, coinvolti nel fatto dalla donna, che aveva bussato alla loro porta al fine di cercare soccorso.

I signori [REDACTED] e [REDACTED] (cugino dell'imputato) hanno, infatti, confermato sia che la [REDACTED] era apparsa loro dolente ad una mano, tanto che le avevano offerto del ghiaccio, rendendosi disponibili ad accompagnarla al Pronto Soccorso per le cure; sia che il cellulare, presumibilmente della p.o., era nelle mani del [REDACTED], il quale glielo aveva peraltro restituito sollecitato dalla medesima, e a fronte della proposta del [REDACTED] di prestargli il suo per telefonare (cfr. trascrizione della testimonianza di [REDACTED] del 15 gennaio 2018: "*verso le nove e trenta di sera sentiamo suonare il campanello io e mia moglie, apriamo la porta e ci troviamo di fronte alla [REDACTED] dolente alla mano, non so dire esattamente se la destra o la sinistra e [REDACTED] con mi pare in mano, insomma in braccio la bambina. La [REDACTED] insomma dolente ci chiedeva insomma di prestarle diciamo così tra virgolette soccorso, noi abbiamo tamponato la mano con del ghiaccio e abbiamo chiesto io e mia moglie se volessero accomodarsi in casa perché non si sentiva bene. Dopo di che lei ha chiesto a [REDACTED] di dargli un*

telefono per telefonare e io ho offerto il mio, [redacted] gli ha restituito il telefono e poi ha telefonato a una sua amica, ecco").

Anche sul punto, la versione fornita dal reo in sede di esame appare del tutto inverosimile e contraddittoria, avendo egli giustificato l'impossessamento del cellulare con l'intento di prestare aiuto alla p.o., che, dolorante alla mano, avrebbe avuto difficoltà a comporre il numero.

Tuttavia, si ritiene che il reale motivo che ha mosso il [redacted] ad agire in quel modo sia stato quello da lui stesso riferito in sede di interrogatorio, ossia evitare che la [redacted] allertasse le Forze dell'Ordine per l'accaduto (cfr. verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagine del 10 luglio 2015: "nel timore che lei chiamasse le Forze dell'Ordine per un motivo che ritenevo ingiustificato e visto che le avevo appena offerto di accompagnarla in ospedale, mentre stava componendo un numero a me sconosciuto, le sfilavo il telefono dalla mano destra chiedendole immediatamente chi stesse cercando di contattare").

Ciò premesso, deve ritenersi pienamente provata la responsabilità dell'imputato in ordine al capo b), e in ordine ai fatti così come sopra ricostruiti, non essendo tuttavia condivisibile la qualificazione giuridica dei medesimi contenuta in ipotesi accusatoria, integrando, invece, i capi a)-e c) estrinsecazioni della medesima fattispecie delittuosa, ossia la violenza privata.

I due episodi sono qualificati rispettivamente dal Pubblico Ministero come rapina e furto con strappo, due fattispecie delittuose entrambe caratterizzate dalla finalità dolosa di trarre dal fatto un profitto.

È noto che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, tale elemento psicologico è integrato non soltanto allorché l'agente tenti di ottenere l'impossessamento definitivo della cosa, bensì anche se intenda farne un uso solo temporaneo (Cass., Sez. I, Sentenza n. 15405 del 10/02/2010).

È inoltre risaputo che tale profitto, per comune insegnamento, non debba necessariamente consistere in un'utilità di tipo patrimoniale, ma possa anche concretarsi in qualsiasi vantaggio o soddisfazione di natura morale che il reo si riprometta di ricavare dalla sua condotta (Sez. II, Sentenza n. 11467 del 10/03/2015).

Ora, il Tribunale, nell'aderire a tali indirizzi nomofilattici, ritiene tuttavia che il caso posto alla sua attenzione induca ad apportare alcune specificazioni all'orientamento tradizionalmente espresso dalla Suprema Corte, nei seguenti termini.

Sembra invero a questo Giudice che un'interpretazione rigorosa e restrittiva delle previsioni criminose quali quelle contestate nel presente procedimento (rapina e furto con strappo) non possa che condurre a richiedere, vista la collocazione di tali reati fra i delitti contro il patrimonio (titolo XIII della parte speciale del codice penale), che il profitto perseguito dal reo debba derivare in modo diretto ed immediato dall'utilizzo della res oggetto di sottrazione/impossessamento, e non già invece, meramente e indirettamente, dalla condotta di sottrazione/impossessamento.

Ciò non esclude affatto, come pure è ovvio, che l'utilità perseguita, e se del caso conseguita, rivesta un carattere di soddisfazione solo morale e sia del tutto effimera e transeunte.

Significa soltanto pretendere che tale vantaggio o utilità, che dir si voglia, sia ricavabile dal reo esclusivamente mediante l'utilizzo del bene oggetto della condotta appropriativa.

Infatti, opinando diversamente, in primo luogo si finirebbe per avallare una c.d. *interpretatio abrogans* di un requisito di fattispecie (il dolo specifico di profitto, appunto), posto che è evidente che qualsiasi azione di sottrazione e impossessamento compiuta ai danni di un altro soggetto sottende *in re ipsa* il conseguimento di una posizione di vantaggio nei confronti della vittima.

In secondo luogo, appare altresì chiaro che se l'utilità, anche solo di carattere morale e temporaneo, perseguita dall'agente viene intesa, secondo

l'orientamento tradizionale, come del tutto slegata dalle caratteristiche intrinseche del bene sottratto e del tutto avulsa dal suo utilizzo, allora il significato sociale del fatto delittuoso finisce per coincidere con quello della violenza privata; dal momento che la finalità di vantaggio morale sarebbe raggiungibile dal reo mediante una qualsiasi altra azione che, senza necessariamente interessare una *res*, ponga tuttavia egualmente in condizioni di svantaggio il soggetto passivo del reato.

Poiché allora, ad esempio, nel presente caso, il [REDACTED] ben avrebbe potuto impedire alla [REDACTED] di partire con l'auto con a bordo la figlioletta, anche semplicemente sedendosi lui al posto del guidatore o impedirle di telefonare mettendole una mano davanti alla bocca, non è chi non veda come tali episodi debbano essere derubricati come fatti di violenza privata.

Invero, l'odierno imputato non ha tratto alcuna utilità, quand'anche soltanto di carattere morale e temporaneo, derivante direttamente dall'utilizzo delle chiavi dell'autovettura o, in ipotesi, dalla consultazione dei contenuti del cellulare della ex convivente, o semplicemente dall'uso di tale telefono (come viceversa nel caso vagliato da Cass., Sez. II, Sentenza n. 11467 del 10/03/2015: "*Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo*").

Bensi egli, attraverso il compimento di un'azione di disturbo, ha di fatto costretto con violenza la [REDACTED] ad '*omettere qualche cosa*', e cioè, nella specie, di partire con l'auto con [REDACTED] e chiamare aiuto servendosi del proprio telefonino.

In definitiva, nel caso in esame, ricorre la condotta tipica del reato di cui all'art. 610 c.p., consistente nel costringere la vittima a subire la volontà prevaricatrice dell'autore, in ciò concretandosi l'effetto lesivo dell'azione.

tradottosi in questo caso nel limitare la libertà di movimento e la capacità di comunicare con terzi della p.o.

Del resto, per costante giurisprudenza, *“ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione”* (Cass., Sez. V, sentenza n. 1913 del 16/10/2017).

Venendo al trattamento sanzionatorio, atteso il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato, che ha dimostrato interessamento per la vicenda processuale, nonché considerata l'unicità dell'episodio e le qualità personali del [REDACTED], tali da escludere che si tratti di un soggetto socialmente pericoloso, si ritiene egli possa beneficiare delle circostanze attenuanti generiche.

Lo stato di incensuratezza dell'imputato consente una prognosi favorevole circa la sua futura astensione dal commettere ulteriori fatti delittuosi e giustifica la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La pena che si ritiene congruo infliggere al reo ai sensi dell'art. 133 c.p. è calcolata nel modo che segue: riqualificati i capi a) e c) dell'imputazione come fatti di violenza privata ex art. 610 c.p., pena base per il più grave reato *sub* a) mesi 6 di reclusione; aumentata per la continuazione con i capi b) e c) a 9 mesi di reclusione (un mese e 15 gg. ciascuno); ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche a 6 mesi di reclusione.

Sussistono altresì i presupposti per condannare l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, come da quest'ultima documentati e specificati in sede testimoniale, che si ritiene di dover liquidare equitativamente ed in via definitiva in € 6000,00.

La [REDACTED] ha infatti riportato, in seguito all'episodio, una lesione permanente all'arto sinistro, quantificabile in un danno biologico del 4%,

come accertato con parere medico legale (cfr. parere medico legale del Dott.

~~Cimmino Di...~~ depositato all'udienza del 7 giugno 2018).

Segue *ope legis* la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

~~...~~ colpevole dei reati a lui ascritti e, derubricati i capi a) e c) dell'imputazione come fatti di violenza privata, concesse le circostanze attenuanti generiche e con la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di 6 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

l'imputato a risarcire il danno alla costituita parte civile ~~...~~ danno che quantifica equitativamente e definitivamente in complessivi € 6.000, nonché a rifondere alla stessa le spese di difesa e costituzione in giudizio, che liquida in € 3.420 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge.

Motivazione in giorni 90.

Rimini, 16 luglio 2018.

Il Giudice

Manuel Bianchi